

AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

TAR LOMBARDIA- MILANO V SEZIONE R.G.N. 00376/2025 O.P. N. 741/2025

1. Autorità giudiziaria e numero di R.G. del procedimento:

TAR LOMBARDIA - Milano- V Sezione - R.G.n. 00376/2025

2. Parte ricorrente e Amministrazione Intimata:

-Parte ricorrente: **prof. Dott. FONTANA FEDERICO**, , rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Maddalena De Rosa, con il quale elegge domicilio digitale *pec: maddalena.derosa@avvocatismco.it*;

-Amministrazione Intimata: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del legale rapp.te Ministro p.t.,

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA, in persona del Direttore p.t..

3. Estremi dei Provvedimenti impugnati e sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso:

-Provvedimenti impugnati: **A)** *graduatoria di merito del concorso indetto con D.M. 26/10/2023 n. 205, per la classe di concorso A012- Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado per la Regione Lombardia, pubblicata il 28/11/2024, nell'ambito del concorso per titoli ed esami personale docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell'art. 3 comma 7 del D.M. 205/23, nella parte in cui il ricorrente non risulta inserito tra i candidati "vincitori"* - **B)-** *la graduatoria rettificata di merito del concorso indetto con D.M. 26/10/2023 n. 205, per la classe di concorso A012- Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado per la Regione Lombardia, pubblicata il 20/12/2024, nell'ambito del concorso per titoli ed esami personale docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell'art. 3 comma 7 del D.M. 205/23, nella parte in cui il ricorrente non risulta inserito tra i candidati "vincitori"* **C)-** *la determinazione di rigetto e di contestuale conferma della valutazione dei titoli del 23/01/2025,* **D)** *ogni altro atto o provvedimento presupposto, conseguente o connesso a quello impugnato, ancorché non conosciuto.*

-Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso:

1. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA; ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI, CARENZA DI PRESUPPOSTI, MANCATA CONSIDERAZIONE DI CIRCOSTANZE ESSENZIALI - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA PER OMESSO RICONOSCIMENTO DEL PUNTEGGIO AGGIUNTIVO ALLA LAUREA MAGISTRALE DICHIARATA DAL RICORRENTE.

MANIFESTA ILLOGICITA' ED IRRAGIONEVOLEZZA DELLA DETERMINAZIONE ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4-8-9 E DELL'ALLEGATO B DELLA LEX SPECIALIS- VIOLAZIONE DELL'ART. 1 E 6 DELLA L. 241/90

L'Ufficio Scolastico Regionale, nella valutazione dei titoli, e quindi nell'esercizio della sua discrezionalità tecnica, è incorso in un chiaro eccesso di potere, per aver male esercitato la sua funzione, omettendo di rilevare l'abnorme errore in cui è incorso il ricorrente nella compilazione della domanda, di considerare errore commesso dal ricorrente nella compilazione della domanda. Va infatti considerato che la Laurea Magistrale Nuovo Ordinamento, con codice LM, prevede che il punteggio sia espresso in centesimi, trattandosi di titolo universitario di II livello e che, pertanto, la dichiarazione resa dal ricorrente, selezionando evidentemente la casella sbagliata, contrastava palesemente con il titolo dichiarato dal candidato. L'abnormità dell'errore era evidenziata anche dal contrasto della dichiarazione con il contenuto della pagina successiva, laddove si dichiarava il possesso dello stesso titolo accademico (laurea Magistrale Nuovo ordinamento), indicando la votazione 110/110 con lode. Il mero errore materiale in cui, quindi, è incorso il ricorrente nella compilazione della domanda era facilmente rilevabile dalla Amministrazione procedente, la quale era pertanto tenuta ad attivare il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90, o quantomeno ad accogliere l'istanza di soccorso istruttorio e di rettifica in autotutela presentata in data 06/09/2024 (prima della chiusura della fase di valutazione dei titoli) dal concorrente. La determinazione assunta dall'Ufficio Scolastico Regionale risulta tra l'altro manifestamente illogica e contraria al principio di ragionevolezza, considerata la palese contraddittorietà della dichiarazione resa alla pag. 2 ("il punteggio ovvero il giudizio quantificabile in termini numerici, pertanto chiedo di avvalermi del punteggio di 3.75 come indicato nell'allegato B del bando") ed il titolo LM (laura magistrale nuovo ordinamento) dichiarato, ed effettivamente posseduto, per entrambe le classi di concorso.

2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 L. 07.08.1990 N. 241 E SS.MM. II. - ECCESSO DI POTERE PER ISTRUTTORIA CARENTE E CONTRADDITTORIA - TRAVISAMENTO DEI FATTI

Il provvedimento gravato è inoltre illegittimo in quanto posto in palese violazione della legge sul procedimento amministrativo, segnatamente all'art. 3, per difetto assoluto di motivazione, nonché perché adottato in totale carenza di istruttoria.

3. ILLEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO DI CONFERMA DEL 23/01/2025 PER VIOLAZIONE DELL'ART. 3 L. 241/90- ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI, CARENZA DI PRESUPPOSTI, MANCATA

CONSIDERAZIONE DI CIRCOSTANZE ESSENZIALI- MANIFESTA ILLOGICITA' ED IRRAGIONEVOLEZZA DEL PROVVEDIMENTO DI CONFERMA.

In data 23.01.2025, con e-mail l'Ufficio Scolastico Regionale emette una determinazione, nella quale si legge " a seguito di ulteriore controllo da parte di questo ufficio sulla pratica in oggetto è emerso che la valutazione dei titoli del candidato Fontana Federico è corretta ". Si tratta di un provvedimento, con cui l'Amministrazione rigetta l'istanza di accesso e contestualmente comunica che, in riscontro all'istanza di autotutela (a seguito di ulteriore controllo!), ha provveduto a riesaminare la posizione del candidato, riscontrando che la valutazione dei titoli è corretta.

3. VINCOLATIVITA' DEL PROVVEDIMENTO DI VALUTAZIONE DEI TITOLI EX ART 8 E DELL'ALLEGATO B DELLA LEX SPECIALIS

Invero, in accoglimento delle istanze di annullamento delle impugnate graduatorie, nonché dell'atto di conferma della valutazione dei titoli e del punteggio illegittimamente attribuito, il provvedimento di attribuzione del punteggio del titolo Laurea Magistrale Nuovo Ordinamento- LM14, è da ritenersi vincolato e va calcolato secondo quanto stabilito dall'art 8 e dall'allegato B del bando.

4. Indicazione dei controinteressati, come risultanti dalla graduatoria di merito ovvero occupanti dalla posizione n. 491 A 571

491) Ierano' Luca: 202,25 492) Velardita Adalgisa: 202,25 493) Caroccia Monica: 202,25
494) Dragutescu Erica: 202,25 496) Callea Rosaria: 202,25 498) Andreis Federico: 202,00
500) Zanghi Giuseppe: 202,00 501) Cogliandro Caterina: 202,00 504) Manera Laura: 201,75
505) Caramaschi Francesco: 201,75 507) Esposito Giuseppe: 201,75 508) Freddi Emanuele:
201,50 509) Galleri Germanafederica: 201,50 510) Natolo Rosanna: 201,50 511)
TironiSimone: 201,50 512) Cominelli Carlo: 201,50 513) Gaffurini Dario: 201,50 515) Gotti
Francesca: 201,50 516) Valente Clarissa: 201,50 517) Boccardo Matilde: 201,50 519) Frascio
Diletta: 201,50 520) Corazza Elisa: 201,50 522) Contessi Francesca: 201,50 523) Fragomeni
Miriam: 201,50 525) Digregorio Giulia: 201,50 526) Dallape' Viviana Cesarina: 201,50 527)
Di Luzio Caterina: 201,25 528) Crepaldi Matteo: 201,25 529) Ferrara Roberto: 201,25 530)
Camilli Susanna: 201,25 531) Siligato Lucia: 201,00 532) Fontana Benedetta Ornella: 201,00
533) De Liddo Daniele: 201,00 534) Salerno Federica: 201,00 535) Naso Mariadelia: 201,00
536) Cremascoli Martina: 201,00 537) Biondo Maria Grazia: 201,00 538) Garuccio Aurelio:
200,75 539) Davi' Gioele: 200,75 540) Siciliano Adelaide: 200,75 541) Puglisi Anna Maria:
200,75 542) Pezzarossa Raffaele: 200,50 545) Procacci Isabella: 200,50 546) D'Ali' Elena:
200,50 547) Agoni Gloria: 200,50 548) Hansstein Giulia: 200,50 549) Testini Antonio: 200,50
550) Farina Gabriele: 200,50 551) Rigamonti Daniele: 200,50 553) Terlino Giuseppe: 200,50
555) Speciale Giuseppe: 200,50 556) Perlotti Paolo: 200,50 557) Mirci Enza: 200,50 558)

Allegra Fabiana: 200,50 559) Ruggieri Noemi: 200,50 560) Spatti Debora: 200,50 561)
Coluccio Bianca: 200,50 563) Chiesa Federica: 200,50 564) Marzorati Ilaria Diletta: 200,50
566) Landoni Ludovica: 200,50 568) Crupi Mariapia: 200,25 569) Maccolini Petra: 200,25
571) Mombrini Dario Angelo: 200,00

5. Indicazione dell'Ordinanza con la quale è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami: Ordinanza Presidenziale n. 741/2025 del 04/03/2025. TAR Lombardia-Milano, Sez. V

6. Testo integrale dell'ordinanza n. 741/2025 del 04/03/2025. TAR Lombardia- Milano, Sez. V :

Pubblicato il 05/03/2025 - N. 00741/2025 REG.PROV.COLL. - N. 00376/2025 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 376 del 2025, proposto da

Federico Fontana, rappresentato e difeso dall'avvocato Maddalena De Rosa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Mattia Zopetti, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- della graduatoria di merito del concorso indetto con D.M. 26/10/2023 n. 205, per la classe di concorso A012- Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado per la Regione Lombardia, pubblicata il 28/11/2024,

- della graduatoria rettificata di merito del concorso indetto con D.M. 26/10/2023 n.205, per la classe di concorso A012- Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado per la Regione Lombardia, pubblicata il 20/12/2024, del provvedimento di conferma del 23/01/2025;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2025 la dott.ssa Silvana Bini e

udito il difensore di parte ricorrente, come specificato nel verbale;

Premesso che

il ricorrente ha impugnato la graduatoria del concorso indetto con D.M. 26/10/2023 n. 205, per la classe di concorso A012- Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado per la Regione Lombardia, pubblicata il 20/12/2024, nella parte in cui non risulta inserito tra i candidati "vincitori", chiedendo anche l'autorizzazione alla notifica del ricorso per pubblici proclami, a fronte dell'elevato numero di possibili controinteressati;

Rilevato che

il ricorso risulta essere stato notificato all'Avvocatura Distrettuale dello Stato al seguente indirizzo PEC: ads.pz@mailcertavvocaturastato.it, quindi alla Pec dell'Avvocatura Distrettuale di Potenza;

l'Amministrazione non si è costituita in giudizio.

Alla camera di consiglio del 4 marzo 2025, la difesa di parte ricorrente ha chiesto termine per procedere alla correzione della notifica;

Ritenuto di disporre la rinnovazione della notifica, in applicazione dell'art. 44, comma 4, c.p.a., nella formulazione risultante dalla parziale declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 148 del 9 luglio 2021, assegnando a parte ricorrente il termine di giorni trenta decorrente dalla data di comunicazione della presente ordinanza, affinché proceda al rinnovo della notifica all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, depositando la prova dell'avvenuto adempimento entro dieci giorni decorrenti dal giorno della notifica stessa;

Ritenuto altresì di accogliere la domanda di integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti posizionati nella graduatoria finale della procedura de qua, che verrebbero ad essere sopravanzati dal ricorrente, (che, secondo la prospettazione di parte ricorrente, sono collocati dal n. 491 al n. 571), autorizzando la notificazione per pubblici proclami, con le seguenti modalità:

a) entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione, a cura della Segreteria, della presente ordinanza, parte ricorrente dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla pubblicazione sul sito istituzionale, sezione "Amministrazione Trasparente", del Ministero dell'Istruzione e del Merito - U.S.R. Ufficio Scolastico Regione Lombardia, per almeno venti giorni consecutivi, di un avviso contenente le seguenti informazioni:

- l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede;
- il numero di registro generale del procedimento;
- il nominativo della parte ricorrente e dell'Amministrazione resistente;
- gli estremi dei provvedimenti impugnati;
- un estratto del ricorso introduttivo, con un sunto dei motivi di ricorso;

- la precisazione che devono intendersi quali "controinteressati" tutti i soggetti inseriti nella graduatoria approvata del concorso indetto con D.M. 26/10/2023 n. 205, collocati nella posizione dal n. 491 al n. 571;
 - il testo integrale della presente ordinanza e l'indicazione della prossima udienza di trattazione della domanda cautelare;
 - l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it, attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
 - l'indicazione che la copia integrale del ricorso sarà trasmessa, per posta elettronica, a cura dell'U.S.R. Lombardia, ai controinteressati richiedenti, entro cinque giorni dalla relativa istanza;
- b) entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), parte ricorrente dovrà depositare in giudizio la prova dell'intervenuta pubblicazione, nei termini, del predetto avviso, che non dovrà essere comunque rimosso dal sito web dell'amministrazione sino alla definizione del presente giudizio;

Ritenuto di rinviare la trattazione della domanda cautelare alla camera di consiglio del 13 maggio 2025.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta) dispone gli incumbenti sia rispetto alla notifica del ricorso all'Avvocatura dello Stato sia rispetto alla notificazione per pubblici proclami, nei sensi e nei termini di cui in motivazione. Rinvia la trattazione della domanda cautelare alla camera di consiglio del 13 maggio 2025.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:

Daniele Dongiovanni, Presidente

Silvana Bini, Consigliere, Estensore

Concetta Plantamura, Consigliere

L'ESTENSORE

Silvana Bini

IL PRESIDENTE

Daniele Dongiovanni

IL SEGRETARIO

7. La prossima udienza di trattazione della domanda cautelare è fissata per il 13 MAGGIO 2025

8. Il processo può essere seguito consultando il sito internet istituzionale www.giustizia-amministrativa.it, attraverso le modalità rese note sul sito medesimo

9. La copia integrale del ricorso sarà trasmessa, per posta elettronica, a cura dell'U.S.R. Lombardia, ai controinteressati richiedenti, entro cinque giorni dalla relativa istanza.

10)- La pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale, sezione "Amministrazione Trasparente", del Ministero dell'Istruzione e del Merito - U.S.R. Ufficio Scolastico Regione Lombardia, dovrà permanere per almeno venti giorni consecutivi.

11)- La pubblicazione, nei termini, del presente avviso, non dovrà essere comunque rimossa dal sito web dell'amministrazione sino alla definizione del giudizio.

12)- Si allegano ai fini della pubblicazione sul sito web :

a- copia del ricorso introduttivo

b- copia dell'ordinanza

c)- graduatoria di merito del concorso indetto con D.M. 26/10/2023 n. 205, per la classe di concorso A012- Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado per la Regione Lombardia, pubblicata il 28/11/2024, nell'ambito del concorso per titoli ed esami personale docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell'art. 3 comma 7 del D.M. 205/23, nella parte in cui il ricorrente non risulta inserito tra i candidati "vincitori" -

d)- la graduatoria rettificata di merito del concorso indetto con D.M. 26/10/2023 n. 205, per la classe di concorso A012- Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado per la Regione Lombardia, pubblicata il 20/12/2024, nell'ambito del concorso per titoli ed esami personale docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell'art. 3 comma 7 del D.M. 205/23, nella parte in cui il ricorrente non risulta inserito tra i candidati "vincitori"

e)- la determinazione di rigetto e di contestuale conferma della valutazione dei titoli del 23/01/2025.